

Scheda tecnica
(a cura di Germana Caruso)

Durata dei contratti a tempo determinato alla luce del d.lgs. 81/2015 e del Ccnl Sanità pubblica del 21.05.2018

La disciplina della durata massima dei contratti a tempo determinato nel comparto Sanità è dettata dal combinato disposto degli articoli:

- 36, comma 2 d.lgs. 165/2001 (TUPI)
- 19 e 29 del d.lgs. 81/2015 (attuativo del c.d. Jobs Act)
- 57 CCNL Sanità del 21.05.2018

- In particolare, l'art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Una ulteriore importante indicazione è che **i rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.**

- L'art. 19 d.lgs. 81/2015 prevede che, **fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato** intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, **non può superare i trentasei mesi. Sempre facendo salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.**

Quindi, potenzialmente, la durata massima fissata dal d.lgs. 81/2015 per rapporti intercorsi tra stesso datore e lavoratore e per mansioni di pari livello è di 48 mesi.

Tuttavia, **l'art. 29, comma 2, lett. c) del d.lgs. 81/2015**, prevede che sono esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 81/2015 perché disciplinati da specifiche normative i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e **con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale**

- L'art. 57 del CCNL 21.5.2018 esercitando la delega dell'art. 19 d.lgs. 81/2015 ha previsto che i contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi, fatta salva la possibilità di una ulteriore proroga che non può superare i 12 mesi nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria. Tale deroga è ammessa solo nei seguenti casi:
 - a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati*

- all'accrescimento di quelli esistenti;*
- b) particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione;*
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
- d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;*
- e) rinnovo o proroga di un contributo finanziario.*

Considerando che, come detto, il d.lgs. 81/2015 non si applica al personale sanitario, l'art. 57 comma 2 del CCNL ha previsto che per questo personale, il limite di durata massima dei contratti a tempo determinato, compresi gli eventuali rinnovi, dovrà essere individuato dalla singola Azienda o Ente in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. Comunque, anche per tale personale, la deroga alla durata massima non può superare i dodici mesi.

La ricostruzione del quadro normativo, quindi, suggerisce l'esistenza di due differenti discipline circa la durata massima dei rapporti a tempo determinato per il personale del comparto:

- per tutto il personale non dirigente del comparto (escluso il personale sanitario) la durata massima è di 36 mesi prorogabile di ulteriori 12 in ipotesi tassative previste dal ccnl
- per il personale sanitario la durata massima dipende dalla singola azienda o Ente in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni